

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09095/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9095 del 2024, proposto da Alessandra Barp, rappresentata e difesa dall'Avvocato Romina Pitoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Formez PA,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica,  
Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliataria *ex lege* a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;  
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Di Noemi Barcaroli, Flavia Graziani, Gian Alfredo Bolletta, Federica Falini, non  
costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

a) della Graduatoria dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “PG”, distretto della Corte d’Appello di Perugia per n. 47 posti unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) pubblicata in data 14.6.2024 dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d’Appello di Perugia, nonché della Graduatoria vincitori rettificata Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Perugia, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP\_PG - 47 unità, successivamente pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente tra i candidati vincitori per il distretto di Corte d’Appello di Perugia, nonché dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA in data 15 giugno us, con cui l’Amministrazione resistente ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, ove e nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Perugia;

b) dell’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot.3m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il Codice “PG” per il distretto di Corte d’Appello di Perugia, ove e nella parte in cui in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente tra i vincitori assunti per il distretto di Corte d’Appello di Perugia;

c) della Graduatoria successiva di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo concorso e per il codice di concorso “PG” per il distretto di Corte d’Appello di Perugia, pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l’avviso del provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato

in pari data, prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il Codice “PG” per il distretto di Corte d’Appello di Perugia, ove e nella parte in cui in cui non includono il nominativo dell’odierna ricorrente tra i candidati vincitori per scorrimento per il distretto di Corte d’Appello di Perugia; tutti questi provvedimenti nelle loro rispettive parti in cui non includono la ricorrente tra i vincitori e non assegnano alla stessa ulteriori punti 1,5 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando di concorso Ripam-Giustizia “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia” pubblicato in data 5.4.2024, e punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6 comma 3 lettera c) del suddetto Bando di concorso per un punteggio complessivo pari a 28,875, ovvero assegnano alla medesima un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante sopra indicato;

d) nonché, per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024, anche laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente nelle parti di interesse, come di seguito specificate: l’art. 6 comma 2, ove e nella parte in cui stabilisce che *“la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso....sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...”*, ove

possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno “spazio” diverso da quello indicato nel modulo, non possano esser presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio previsto dal Bando; dell’art. 6, 4 comma 4, del Bando, ove e nella parte in cui stabilisce che “*ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni richieste ..cagionerà il mancato riconoscimento del titolo*”, ove possa interpretato nel senso che non è consentito all’Amministrazione ricorrere al cd soccorso istruttorio per l’integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti dal candidato ai fini della relativa valutazione; dell’art 8, comma 1, del Bando di concorso, ove e nella parte in cui stabilisce: “*ogni difformità rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio*”, ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il cd soccorso istruttorio da parte della PA, nonostante la sussistenza del titolo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato;

e) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso e per il Distretto della Corte d’Appello di Perugia, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a), nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. c);

f) nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e la graduatoria per scorrimento per il distretto della Corte d’Appello di Perugia, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei per il distretto della

Corte d'Appello di Perugia (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al Distretto della Corte d'Appello di Perugia, mai pubblicata dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

g) di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria di scorrimento impugnate, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimante spettante alla ricorrente e dei contratti di impiego eventualmente stipulati;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il voto conseguito nel 5 titolo di studio accademico costituito del diploma di Laurea in Giurisprudenza quadriennale, secondo le regole del "vecchio ordinamento", pari a 1,50 punti ex art. 6 comma 3 lettera a) del Bando, nonché del diritto della ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6 comma 3 lettera c) del Bando di concorso, per un punteggio complessivo pari a 28,875,

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ognuno per le proprie competenze, a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato Concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito dalla

ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso e la conseguente assunzione con contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024 ovvero, in estremo subordine, da liquidare per equivalente;

nonché per la declaratoria

dell'obbligo delle amministrazioni intimare di porre in essere tutti gli atti consequenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l'attribuzione del punteggio aggiuntivo legittimamente spettante ex art. 6 comma 3 lettera a) e c) del bando di concorso, nonché l'assunzione della ricorrente con contratto a tempo determinato a decorrere dal 21.6.2024 o al massimo dal 30.6.2024, anche in soprannumero;

il tutto, con domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna ricorrente nelle graduatorie impugnate, e/o l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, idonei a consentire alla ricorrente di essere inclusa, anche con riserva, nella graduatoria dei vincitori del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in soprannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Giustizia e di Formez PA e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 il dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare sia munita di *fumus boni iuris* nei limiti di cui di seguito si dirà:

Considerato, quanto alla prima doglianza, che:

la ricorrente si duole della circostanza per la quale l'Amministrazione avrebbe omesso di attribuirle n. 3 punti in relazione al proprio titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense, nonostante la circostanza in esame fosse stata dalla stessa espressamente indicata nella domanda di partecipazione al concorso, anche se non già nella parte all'uopo deputata, bensì nel campo relativa alle "competenze maturate / consolidate";

sul punto, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, quest'ultima avrebbe dovuto far ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/90, che prevede espressamente il dovere della P.A. di "*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*";

nelle procedure concorsuali, siffatto *modus operandi* è precluso all'Amministrazione soltanto a fronte dell'omessa allegazione, da parte del concorsista, del possesso di un determinato requisito; ipotesi che, tuttavia, non ricorrere nel caso di specie, in quanto il ricorrente ha comunque indicato il titolo in parola nella domanda di partecipazione al concorso, ma lo stesso non è stato considerato dalla Commissione perché non inserito, per mero errore materiale, nella parte del *format* specificamente dedicato, ma nelle "competenze maturate/consolidate";

né, sul punto, sembra cogliere nel segno il principio di autoresponsabilità invocato da parte resistente, in quanto l'erronea compilazione del *format* della domanda di

partecipazione da parte del concorsista dà luogo a mera irregolarità, come tale, valutabile persino a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio (Tar Lazio - Roma, Sez. IV ter, ordinanza n. 3102 del 10 luglio 2024);

Considerato, invece, in relazione al secondo motivo di ricorso – in base al quale alla ricorrente non sarebbe stato riconosciuto, oltre al punteggio della prova scritta (24,375/30), anche quello di 1,5 relativo al voto di laurea – che i documenti versati in atti dall'Amministrazione, in riscontro dell'istanza di accesso agli atti, comprovano l'esatto contrario;

Considerato, in ordine alla censura - afferente *i)* all'omessa pubblicazione della graduatoria di merito contenente i nominativi di tutti gli idonei non vincitori, *ii)* all'omessa pubblicazione del punteggio finale della ricorrente e *iii)* all'omessa indicazione, nella graduatoria dei vincitori, invece pubblicata, di ragioni di preferenza e/o riserva dei candidati - che la stessa non possa essere condivisa, in quanto:

- in primo luogo, l'omessa pubblicazione della graduatoria concorsuale, non intaccando la struttura dell'atto, ma afferendo alla fase dell'integrativa dell'efficacia, non spiega alcun effetto invalidante sulla stessa;

- in secondo luogo, la modalità di pubblicazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale prescelta dall'Amministrazione resistente risulta comunque conforme alla previsione normativa di cui all'art. 19 D. Lgs n. 33/2013 che impone alla P.A. di pubblicare la graduatoria finale del concorso – contenente unicamente i nominativi e i voti dei vincitori – ma non anche quello di ivi inserire gli idonei non vincitori, i cui nominativi ben possono essere resi pubblici, come avvenuto nel caso di specie, all'esito dell'eventuale scorrimento e quindi in sede di aggiornamento della graduatoria stessa;

Ritenuto:

che, in conclusione, la domanda cautelare debba essere accolta nei limiti di cui si è detto, con conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di riconoscere in aggiunta al candidato, in esecuzione del presente provvedimento, il punteggio



relativo al titolo sopradescritto (3 punti per abilitazione all'esercizio della professione forense) e, all'esito, di aggiornare la graduatoria di merito;

che l'accoglimento parziale della domanda cautelare consenta al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare;

Ritenuto altresì necessario, in accoglimento della puntuale istanza di parte, disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, *ex art. 41, comma 4, c.p.a.*, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) definitivamente pronunciando sull'istanza cautelare come in epigrafe proposta, così provvede:

- accoglie parzialmente l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase cautelare;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei termini e nelle forme di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Christian Corbi**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**